STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

TITOLO 1°

DISPOSIZIONI GENERALI – FINALITÀ e OBIETTIVI

Articolo 1

Denominazione e sede

È costituita l'associazione di promozione sociale denominata "Porte Aperte – Offene Türen", senza scopo di lucro con sede a Bolzano in Piazza Gries, 18 Bolzano.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di istituire sedi decentrate in Italia ed all'estero, qualora ciò risulti utile allo sviluppo dell'attività associativa. Il cambiamento di sede non comporta modifiche statutarie.

Articolo 2

Durata

L'associazione è costituita a tempo indeterminato, salvo scioglimento ai sensi dell'art. 15 del presente Statuto.

Articolo 3

Finalità e obiettivi

L'Associazione ha lo scopo di favorire, facilitare, aiutare e promuovere l'integrazione e l'inserimento degli immigrati nel territorio della Provincia di Bolzano, tramite il servizio di mediazione interculturale (intesa come assistenza e accompagnamento, interpretariato, facilitazione nei rapporti che l'immigrato ha con i soggetti pubblici, privati e singoli cittadini autoctoni).

L'attività dell'Associazione si articola nelle seguenti aree d'intervento: educativo-scolastica, socio-sanitaria, formativo-lavoro e giuridico-amministrativa.

A tal fine promuove:

- l'educazione allo sviluppo sostenibile, alla pace, all'interculturalità e all'antirazzismo;
- l'attività di formazione a tutti i livelli (universitari, scolastici, professionali, ecc.);
- lo studio e la progettazione per la realizzazione di programmi di cooperazione internazionale;
- la costruzione e la gestione di cooperative di mediazione interculturale;
- la partecipazione e la promozione dell'aiuto, della solidarietà, della fratellanza fra i popoli, finalizzata alla realizzazione di progetti di sviluppo;
- la valorizzazione dell'espressione del pensiero e della produzione culturale dei cittadini stranieri;
- l'informazione e la ricerca sui temi dell'integrazione sociale;
- la creazione di servizi di sostegno sociale e di accoglienza per favorire un inserimento positivo nella società degli immigrati e delle loro famiglie;
- la costruzione, anche in collaborazione con altre associazioni ed enti, di documentazione con funzione di osservatorio sull'immigrazione e le sue problematiche, con particolare attenzione alla salute, al lavoro, alla famiglia, ai diritti di cittadinanza, alla cultura e alla discriminazione di ogni forma.

L'Associazione può inoltre svolgere ogni altra iniziativa strumentale alle attività sopra descritte, dandosi atto che la loro elencazione non è esaustiva.

TITOLO 2°

FINANZE E PATRIMONIO

Articolo 4

Convenzioni e contributi

L'Associazione può stipulare convenzione con enti e organismi internazionali (Nazioni Unite, Unione Europea, ecc.), nazionali (Stato, regioni, province autonome, enti locali, ecc.) e altri soggetti giuridici pubblici e privati ed i loro consorzi per la realizzazione di specifiche attività.

L'Associazione ha facoltà di chiedere sovvenzioni, finanziamenti, sponsorizzazioni a soggetti pubblici e privati, e conseguentemente provvedere attraverso il proprio rappresentante legale ad incassare le somme elargite rilasciando quietanza liberatoria per esonero o responsabilità. L'Associazione dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi sopranazionali, nazionali o locali di governo, delle aziende pubbliche e private.

L'Associazione si impegna a non favorire o promuovere gli interessi economici, politici, sociali o sindacali di soci, amministratori, dipendenti o soggetti a qualunque titolo facenti parte dell'associazione o comunque legati ad

essa da un rapporto di prestazione d'opera retribuita, ovvero nei confronti dei soggetti giuridici che effettuino erogazioni liberali a favore dell'Associazione.

Finanze e patrimonio

- a) Ai fini dell'adempimento dei suoi compiti e delle finalità prefissate l'Associazione si procura i necessari finanziamenti attraverso:
- quote sociali;
- contributi da parte di privati, specialmente di promotori;
- offerte finanziarie e materiali di organizzazioni internazionali;
- lasciti, doni ed eredità;
- contributi e sovvenzioni pubbliche;
- compensi in base ad accordi;
- altri ricavi di natura commerciale.
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i beni pervenuti da donazioni, lasciti ed eredità sono intestati all'Associazione.
- b) L'associazione può acquistare i beni mobili ed immobili di cui necessita per i propri servizi.
- c) Nel momento della liquidazione dell'associazione, in caso di scioglimento secondo l'art. 15 di questo statuto, il patrimonio dell'associazione deve essere trasferito ad altro ente senza scopo di lucro, avente finalità analoga o ai fini di pubblica utilità, il quale lo può utilizzare esclusivamente e direttamente per gli scopi previsti nell'art. 3 di questo statuto.

La costituzione dell'Associazione si basa su attività senza fini di lucro ed i proventi delle medesime non possono essere divisi in nessun caso fra gli associati anche in forma indiretta. Inoltre, l'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste. L'associato può aver diritto al rimborso delle spese sostenute nelle attività associative, documentandole debitamente, nella misura e nei modi deliberati dal Consiglio Direttivo.

TITOLO 3°

I SOCI

Articolo 5

Gli associati

Possono essere soci tutte le persone fisiche che condividono e si mobilitano per attuare gli scopi dell'Associazione.

Le persone giuridiche che siano interessate all'attività dell'associazione stessa e che aderiscono agli scopi associativi (associazioni, istituzioni pubbliche o private, gli enti di qualsiasi natura).

Le persone giuridiche e gli enti di qualsiasi natura agiscono nei rapporti con l'Associazione per mezzo del legale rappresentante o di persona appositamente delegata per iscritto.

I soci sono tenuti al pagamento delle quote sociali, partecipano all'assemblea degli associati ed hanno il diritto di voto. Le quote sono intrasmissibili e non possono essere oggetto di successione.

Articolo 6

Ammissione

Si diventa soci presentando domanda di ammissione scritta, sostenuta da almeno due soci fondatori, all'esame dell'Assemblea la quale con propria delibera la accoglie o la respinge.

Nel caso la domanda venga respinta l'interessato può presentare ricorso all'Assemblea dei Soci che decide in modo inappellabile nella sua prima riunione.

L'adesione all'Associazione comporta l'accettazione delle norme dello Statuto e dell'eventuale regolamento interno approvato dal Consiglio Direttivo.

Articolo 7

Recesso

La qualifica di socio si perde per:

- disdetta o cancellazione dall'albo degli iscritti, che deve essere comunicata per iscritto;
- morosità, dopo il mancato versamento di due annualità consecutive;
- indegnità, deliberata dal Consiglio Direttivo in seguito a gravi infrazione alle norme statuarie o regolamentari, o comportamento lesivo del buon nome dell'Associazione;
- decesso.

Le esclusioni sono deliberate dall'Assemblea su proposta e previa istruttoria e del Consiglio Direttivo o su proposta dei due terzi dell'Assemblea.

TITOLO 4°

GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 8

Gli organi dell'associazione

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea dei Soci (tutti gli associati);
- Consiglio Direttivo (Presidente, Vicepresidente, Segretario, tesoriere ed un consigliere);
- Collegio dei Sindaci revisori;
- Comitato dei Garanti.

Il consiglio del direttivo può avallarsi della figura del direttore e del coordinatore che si occupano delle attività dell'associazione e della supervisione. Tale incarico viene assegnato in base alle competenze

Tutti gli organi dell'Associazione vengono eletti democraticamente e la partecipazione ad essi avviene su base volontaria.

Articolo 9

Assemblea dei Soci

È composta da tutti i soci aderenti all'Associazione ed è presieduta dal Presidente (in caso di assenza o impedimento dal Vicepresidente)

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno per approvare il bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio che va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

L'Assemblea ha l'obbligo di discutere e di approvare i rendiconti economico-finanziari periodici, presentati dal Consiglio Direttivo.

L'assemblea straordinaria viene convocata ogni volta quando almeno due membri del Consiglio Direttivo lo ritengano necessario, ovvero su richiesta del Presidente o di almeno 1/10 (un decimo) dei soci aventi diritto al voto.

Hanno diritto di partecipazione e voto tutti gli associati che sono in regola con il pagamento delle quote sociali e non siano decaduti ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto. È ammessa la rappresentanza dei soci per delega quando siano assenti per comprovati e validi motivi. Ogni socio può ricevere una sola delega che deve essere scritta.

Sono invitati senza diritto di voto, i sindaci revisori esterni ed i membri del Comitato dei Garanti.

L'assemblea sia ordinaria, sia straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza o la rappresentanza per delega di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

Le mozioni vengono approvate a maggioranza semplice, qualora non prevedano modifiche allo statuto, al programma fondamentale o lo scioglimento dell'associazione.

L'assemblea ordinaria provvede a deliberare, oltre che sul rendiconto

economico e patrimoniale su tutti gli argomenti di carattere generale scritti all'ordine del giorno.

Comma 1 All'assemblea ordinaria spetta:

- 1. la ratifica del rendiconto consuntivo annuale e l'approvazione del bilancio preventivo, approvati e presentati dal Consiglio Direttivo;
- 2. l'elezione del Presidente e gli altri organi dell'Associazione;
- 3. l'elezione dei membri dei Sindaci revisori:
- 4. l'approvazione dei programmi di lavoro e l'intervento dell'associazione.
- 5. l'assunzione di ogni decisione in merito ad argomenti iscritti all'ordine del giorno e che si ritenga comunque opportuno deliberare.

Comma 2 All'assemblea straordinaria è riservata:

- 1. la modifica del presente Statuto e del programma fondamentale;
- 2. lo scioglimento dell'Associazione;
- 3. qualsiasi delibera sia stata inserita nell'ordine del giorno.

Le deliberazioni del punto 1 e 2, devono essere adottate con la maggioranza di 2/3 (due terzi) dei soci aventi diritto di voto all'assemblea validamente costituita.

Articolo 10

Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea Ordinaria dei Soci per il periodo di tre anni ed è composto da un numero di membri variabile da 3 a 5.

In caso di dimissioni o decadenza a norma di regolamento di uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione con i membri fino ad un massimo di tre. I nuovi consiglieri rimarranno in carica fino alle elezioni successive.

Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno i vari organi costituenti il Consiglio Direttivo dell'Associazione (ad eccezione del Presidente) che durano in carica tre anni e sono rieleggibili alla stessa carica fino ad un massimo di tre volte consecutive.

IL Consiglio Direttivo delega il Presidente ed il tesoriere per l'apertura e la gestione dei conti correnti bancari e postali. Le altre operazioni contabili, finanziarie ed amministrative sono curate dal tesoriere secondo quanto disposto dal regolamento.

Spetta al Consiglio Direttivo l'ordinaria amministrazione dell'Associazione con esclusione delle sole competenze riservate all'Assemblea ordinaria e straordinaria di cui all'art. 9.

Il Consiglio Direttivo inoltre:

- delibera sulle dimissioni dei soci e sulla revoca della qualità di socio da sottoporre all'assemblea per ratifica;
- determina annualmente l'ammontare delle quote sociali;
- elabora e definisce i programmi dell'Associazione e ne segue l'attuazione nell'ambito delle linee generali e programmatiche decise dall'Assemblea dei Soci, scegliendo le strutture operative più idonee alla gestione delle attività:
- delibera in caso di urgenza spese di carattere straordinario;
- delibera in merito ad operazioni finanziarie tendenti al migliore utilizzo delle proprie risorse;
- l'obbligo di redazione dei rendiconti economico-finanziari periodici e sottoporla all'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o dal Vicepresidente in caso di sua assenza o impedimento e si riunisce almeno una volta ogni tre mesi su convocazione del Presidente stesso o su richiesta di almeno tre consiglieri.

Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Articolo11

Il Presidente dell'Associazione

Il Presidente ha come suo compito quello di essere garante delle finalità istituzionali dell'associazione e della strategia d'intervento e programmatica espressa dai suoi organi statutari.

In particolare il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio Direttivo concordando l'Ordine del Giorno con il Segretario;
- presiede l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci;
- rappresenta legalmente l'Associazione verso l'esterno.

In caso di sua assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.

Articolo 12

Il Segretario

Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo al proprio interno. Il Segretario redige il verbale delle sedute assembleari, cura l'organizzazione interna dell'Associazione e collabora con il presidente.

Articolo 13

Il Collegio dei Sindaci

Revisor

Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da quattro membri di cui tre aventi diritto di voto (uno interno e due esterni) ed il secondo membro interno all'Associazione (tesoriere) escluso all'approvazione del bilancio. Il Collegio dei Sindaci, controlla la contabilità dell'associazione, redige la relazione sul bilancio consuntivo annuale e riferisce all'Assemblea generale in sede di discussione per l'approvazione del bilancio annuale. Il Collegio dei Sindaci Revisori dura in carica tre anni.

Articolo 14

Il Comitato dei Garanti

Il Comitato dei Garanti è un organo di consulenza e sostegno nei confronti dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo e ha la facoltà di decidere su controversie, sorte tra i soci e gli organi dell'associazione, al di fuori del giudizio finale sull'esclusione di un socio che rimane competenza dell'Assemblea dei Soci. Come membri del comitato dei garanti vengono nominati da parte dell'Assemblea dei Soci persone che i particolar modo si sono distinte nell'opera riguardante le finalità dell'associazione e possono essere anche non associati.

La collaborazione nel comitato dei garanti è a titolo volontario.

TITOLO 5°

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 15

Scioglimento dell'associazione

Lo scioglimento dell'associazione può essere deciso solo da un assemblea straordinaria dei soci convocata a questo scopo, e a maggioranza qualificata di due terzi dei soci presenti.

In caso di scioglimento il patrimonio verrà devoluto a beneficio di associazioni aventi finalità analoghe, secondo quanto disposto nella lettera c) art. 4 di questo statuto.

Le operazioni saranno svolte sotto il controllo del collegio dei Sindaci Revisori.

Articolo 16

Rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente Statuto valgono le disposizioni del diritto comune.